

Codice A1409A

D.D. 19 dicembre 2019, n. 937

Adozione del Programma regionale di genotipizzazione dei becchi per l'individuazione dei soggetti resistenti alla scrapie per la costituzione di una base dati nazionale – biennio 2020-2021

Il Ministero della Salute ha condotto nel corso degli ultimi anni campionamenti della popolazione caprina nazionale destinata alla riproduzione con l'obiettivo di indagare la presenza di soggetti maschi geneticamente resistenti alla scrapie per permettere, analogamente con quanto avviene negli ovini, di eradicare tale epizoozia non più eliminando tutti i capi, ma mantenendo in vita i soggetti geneticamente resistenti.

Tale strategia è risultata efficace e anche la Commissione UE, con il sostegno di un parere scientifico dell'EFSA del 10 agosto 2017, ha ritenuto opportuno rivedere il Regolamento CE 999/2001 estendendo la possibilità dell'abbattimento selettivo per la gestione dei focolai di scrapie negli allevamenti caprini.

Vista la nota del Ministero della Salute n. 19770 del 18/7/2019 "Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti alla scrapie per la costituzione di una base dati nazionale" che chiedeva alle Regioni di predisporre e trasmettere entro il 31/12/2019 al Ministero della Salute (DGSAF Uff. III) e alle proprie ASL l'elenco delle aziende in cui genotipizzare i becchi riproduttori presenti.

Dato atto dei criteri forniti dal Ministero della Salute con la nota sopra citata per la scelta e la distribuzione delle aziende da sottoporre al programma regionale di genotipizzazione, che prevedeva come criterio prioritario eventuali test svolti in passato e in cui fosse stata rilevata la presenza di becchi resistenti portatori dell'allele K222.

Visto il richiamo effettuato dalla nota sopra citata alla precedente nota ministeriale n. 15403 del 27/6/2016 che prevedeva a carico degli Istituti zooprofilattici sperimentali le spese di analisi dei campioni senza gravare sull'autorità regionale o sull'allevatore.

Preso atto della nota di posta elettronica del Ministero della Salute del 18/11/2019 ad oggetto "Chiarimenti/integrazioni alla nota 0019770 del 18/7/2019 Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti" che ha modificato alcuni dei criteri per la determinazione delle aziende da sottoporre a controllo.

Considerato che nella nota n. 19770 del 18/7/2019 si richiedeva di individuare un insieme di aziende pari al 10% di quelle presenti ma successivamente si è ritenuto opportuno circoscrivere l'attività nei confronti delle aziende con una consistenza almeno pari a 20 capi ed utilizzare questo sottoinsieme come denominatore a cui applicare il 10% citato.

Vista la tabella fornita il 18/11/2019 dal Ministero della salute con la ripartizione regionale del numero di aziende da coinvolgere lungo un lasso di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e che prevede per la Regione Piemonte il campionamento di 86 allevamenti caprini da suddividersi in parti eguali tra il 2020 ed il 2021.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di approvare, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il programma regionale di genotipizzazione dei becchi per il biennio 2020-2021;
- di demandare alle Aziende Sanitarie Locali, l'attuazione per la parte di competenza, di quanto previsto dal programma di cui sopra;
- di dare atto che le attività previste nel programma allegato al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Gianfranco Corgiat Loia
IL FUNZIONARIO ESTENSORE Monica Morello

Allegato

Nell'ambito di tale attività i servizi veterinari delle ASL dovranno sottoporre a prelievo tutti i caprini maschi presenti, già adibiti o da adibire alla riproduzione, con esclusione di quelli già genotipizzati in passato.

I prelievi di sangue dovranno essere effettuati con provette additivate con EDTA. Gli animali sottoposti a prelievo dovranno obbligatoriamente essere identificati individualmente prima di qualsiasi attività di genotipizzazione.

In ARVET i prelievi andranno registrati con il tipo prova "GENOTIPIZZAZIONE".

I titolari degli allevamenti sottoposti a genotipizzazione dei caprini maschi dovranno essere invitati ad utilizzare per la riproduzione solo eventuali maschi resistenti (KK) o semiresistenti (KQ) e, in caso di disponibilità di un numero adeguato di tali animali, a cederli come riproduttori per la trasmissione dei loro caratteri di resistenza.

Per quanto riguarda il 2021 il settore prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte provvederà a redigere entro il 31/12/2020 un nuovo elenco di allevamenti ed a comunicarlo al Ministero della Salute ed ai servizi veterinari delle ASL piemontesi.